

OIC – ORGANISMO ITALIANO DI CONTABILITÀ

PRINCIPI CONTABILI

Ristrutturazione del debito e informativa di bilancio



Luglio 2011

PRESENTAZIONE

L'Organismo Italiano di Contabilità (OIC) si è costituito, nella veste giuridica di fondazione, il 27 novembre 2001.

L'OIC predispose i principi contabili per la redazione dei bilanci d'esercizio e consolidati delle imprese, dei bilanci preventivi e consuntivi delle aziende non profit e delle amministrazioni pubbliche, nazionali e locali. Inoltre, l'OIC, quale standard setter nazionale in materia contabile, partecipa all'attività di elaborazione dei principi contabili internazionali, fornendo supporto tecnico agli organismi internazionali competenti e coordinando i propri lavori con le attività degli altri "standard setter" europei. L'OIC svolge altresì un'opera di assistenza al legislatore nazionale nell'emanazione delle norme in materia contabile e connesse per l'adeguamento della disciplina interna di bilancio alle direttive europee e ai principi contabili internazionali omologati dalla Commissione Europea.

L'OIC si propone infine la promozione della cultura contabile ed il progresso della prassi aziendale e professionale con la pubblicazione di documenti e ricerche in materia, nonché con l'organizzazione di convegni, seminari e incontri di studio.

Per il conseguimento dei compiti assegnati, i Fondatori hanno concepito e realizzato un assetto istituzionale in grado di assicurare, negli organi che governano la Fondazione, una equilibrata presenza delle parti sociali – private e pubbliche – interessate all'informazione contabile e, al contempo, atta a garantire il soddisfacimento dei requisiti di imparzialità e indipendenza delle scelte. Il conseguimento dell'autorevolezza necessaria per influire efficacemente in ambito nazionale e internazionale sulla disciplina dell'informazione contabile è infatti maggiore quanto più ampia e rappresentativa è la composizione dei soggetti investiti dei ruoli decisionali.

Il governo dell'OIC è attribuito ai seguenti organi: Collegio dei Fondatori, Consiglio di Sorveglianza, Consiglio di Gestione, Comitato Tecnico-Scientifico e Collegio dei Revisori.

I principi contabili, le guide operative e le applicazioni dell'OIC sono soggetti, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto, al parere dell'Agenzia delle Entrate, della Banca d'Italia, della CONSOB, dell'ISVAP e dei Ministeri competenti nella fattispecie.

L'eventuale parere negativo delle istituzioni anzidette è pubblicato congiuntamente al principio contabile approvato dal Consiglio di Gestione.

* * * * *

I principi contabili nazionali sono pubblicati dall'OIC nelle seguenti due serie:

- la serie OIC con nuova numerazione di cui il primo è l'OIC 1 *I principali effetti della riforma del diritto societario sulla redazione del bilancio d'esercizio*;
- la precedente serie a cura dei Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri (attualmente in vigore dal n. 11 al n. 30) che hanno mantenuto la precedente numerazione anche nella versione modificata dall'OIC in relazione alla riforma del diritto societario, allo scopo di facilitarne l'uso da parte del lettore.

INDICE

1. SCOPO E CONTENUTO	4
2. RICHIAMO DEI PRINCIPI GENERALI	7
3. DEFINIZIONE DI RISTRUTTURAZIONE DEL DEBITO	8
4. DEBITI RISTRUTTURATI	10
5. TIPOLOGIE DI RISTRUTTURAZIONE DEL DEBITO	12
5.1. CONCORDATO PREVENTIVO EX ART. 160 E SEGG. L.F.	13
5.2. ACCORDO DI RISTRUTTURAZIONE DEL DEBITO EX ART. 182-BIS L.F.	13
5.3. PIANO DI RISANAMENTO ATTESTATO EX ART. 67, COMMA 3, LETTERA D) L.F.	14
5.4. ALTRE OPERAZIONI DI RISTRUTTURAZIONE DEL DEBITO	14
6. GLI EFFETTI CONTABILI DERIVANTI DALLA RISTRUTTURAZIONE.....	16
6.1. LA DATA DELLA RISTRUTTURAZIONE.....	16
6.2. LE MODALITÀ DI RISTRUTTURAZIONE DEL DEBITO: EFFETTI CONTABILI	17
6.2.1. <i>Modifica dei termini originari del debito</i>	<i>18</i>
6.2.1.1. <i>Riduzione dell'ammontare del capitale da rimborsare e/o degli interessi maturati ma non pagati.....</i>	<i>20</i>
6.2.1.2. <i>Modifica dell'ammontare degli interessi maturandi lungo la vita residua del debito e/o modifica della tempistica originaria dei pagamenti.....</i>	<i>20</i>
6.2.1.3. <i>Riclassificazioni del debito oggetto di ristrutturazione.....</i>	<i>21</i>
6.2.1.4. <i>Rinuncia dei versamenti da parte del socio/creditore</i>	<i>21</i>
6.2.1.5. <i>Sospensione nel pagamento della quota capitale implicita nei canoni di leasing finanziario</i>	<i>25</i>
6.2.1.6. <i>Informativa sul valore economico del debito</i>	<i>25</i>
6.2.2. <i>Estinzione del debito con cessione di attività</i>	<i>26</i>
6.2.3. <i>Estinzione del debito mediante conversione in capitale</i>	<i>27</i>
6.2.3.1. <i>Estinzione di un debito mediante emissione di un prestito obbligazionario convertibile</i>	<i>27</i>
6.3. IL TRATTAMENTO CONTABILE DEI COSTI CONNESSI ALL'OPERAZIONE DI RISTRUTTURAZIONE	28
6.4. IL TRATTAMENTO CONTABILE DEI DERIVATI DI COPERTURA CONNESSI A DEBITI OGGETTO DI RISTRUTTURAZIONE	29
7. L'INFORMATIVA INTEGRATIVA DELLA RISTRUTTURAZIONE.....	30
7.1. RISTRUTTURAZIONE DEL DEBITO E CONTINUITÀ AZIENDALE	30
7.2. SITUAZIONE DI DIFFICOLTÀ FINANZIARIA E INDEBITAMENTO COMPLESSIVO	31
7.3. PRINCIPALI CARATTERISTICHE DELL'OPERAZIONE DI RISTRUTTURAZIONE.....	32
7.4. POSIZIONE FINANZIARIA NETTA	32
7.5. ALTRE INFORMAZIONI	34
7.6. STATO DI AVANZAMENTO DEL PIANO DI RISTRUTTURAZIONE	35
8. LA RINEGOZIAZIONE DEI DEBITI.....	36
8.1. DEFINIZIONE DI RINEGOZIAZIONE DEL DEBITO	36
8.2. TIPOLOGIE DI RINEGOZIAZIONE DEL DEBITO	36
8.3. DEBITI RINEGOZIATI	37
8.4. EFFETTI CONTABILI DERIVANTI DALLA RINEGOZIAZIONE.....	37
8.5. L'INFORMATIVA INTEGRATIVA DELLA RINEGOZIAZIONE	38
APPENDICE N. 1 – SINTESI DELLE INFORMAZIONI SULLA RISTRUTTURAZIONE DA FORNIRE NELLA NOTA INTEGRATIVA.....	40
APPENDICE N. 2 – RISTRUTTURAZIONI E RINEGOZIAZIONI DEI DEBITI.....	41

1. SCOPO E CONTENUTO

Nel corso degli ultimi anni si è assistito, con crescente frequenza, a situazioni in cui le imprese non sono state in grado di soddisfare i loro debiti, a causa di gravi e spesso perduranti difficoltà economiche e/o finanziarie. La ristrutturazione del debito, allora, è divenuto tema di grande attualità, laddove gli accordi tra debitore e creditore – prevedendo un sacrificio economico da parte del creditore – vengono posti in essere, vuoi per risanare l'esposizione finanziaria del debitore (e, in alcuni casi, per evitare l'assoggettamento alle procedure concorsuali), vuoi per minimizzare le potenziali perdite dei creditori.

La ristrutturazione del debito può essere effettuata seguendo differenti modalità. Ad esempio, l'accordo tra il debitore e il creditore può prevedere la modifica dei termini originari del debito con lo scopo di posticipare o ridurre i pagamenti futuri che il debitore deve effettuare nei confronti del creditore; ciò nella speranza che la situazione finanziaria del debitore possa migliorare tanto da riuscire a soddisfare il creditore.

La ristrutturazione del debito può avvenire anche attraverso la cessione di attività del debitore al creditore o a terzi, con successivo trasferimento del ricavato delle attività cedute al creditore, ovvero mediante la conversione del debito in quote del capitale del debitore e il trasferimento delle stesse al creditore.

Con la riforma delle procedure concorsuali, il legislatore ha introdotto alcuni istituti volti a facilitare la composizione negoziale della crisi di impresa ricorrendo, appunto, alla ristrutturazione della esposizione debitoria aziendale. Tali istituti sono espressamente disciplinati dall'art. 160 l.f., relativo al concordato preventivo nel caso in cui l'imprenditore decida di ristrutturare i debiti e provvedere alla soddisfazione dei creditori "... attraverso qualsiasi forma"; dall' art. 182-*bis* l.f., dedicato agli accordi di ristrutturazione dei debiti e dall'art. 67, comma terzo, lett. d) l.f. recante la disciplina del piano di risanamento attestato.

Nell'ambito delle norme del codice civile e dei principi contabili nazionali emanati dall'Organismo Italiano di Contabilità (OIC) non sono presenti specifiche disposizioni relative alla ristrutturazione del debito.

All'interno del *corpus* dei principi contabili internazionali (IFRS) non si rinvencono documenti che trattano in maniera sistematica il tema oggetto del presente principio. Tuttavia, le problematiche tecnico-contabili connesse alle operazioni di ristrutturazione dei debiti vengono disciplinate da differenti principi. Tra questi si segnala: lo IAS 39, in relazione all'eliminazione contabile di una passività finanziaria, l'IFRS 5 in caso di attività non correnti possedute per la vendita, l'IFRIC 19 in caso di conversione del debito in capitale, lo IAS 37 che regola gli aspetti relativi agli accantonamenti, attività e passività potenziali.

Nei principi contabili americani (US Gaap), la ristrutturazione dei debiti è disciplinata da uno specifico documento: lo *SFAS 15 Accounting by Debtors and Creditors for Troubled Debt Restructurings*.

Lo scopo del presente principio è quello di definire il trattamento contabile e l'informativa integrativa da fornire in merito agli effetti prodotti da un'operazione di ristrutturazione del debito. Il documento si riferisce alle ipotesi in cui la ristrutturazione del debito è posta in essere da un'impresa che redige il proprio bilancio nel rispetto del principio della continuità aziendale.

Il principio contabile si applica nella redazione del bilancio d'esercizio di un'impresa debitrice (di seguito anche debitore¹) e nella redazione del bilancio consolidato riferito a un gruppo d'impresе, tenuto conto delle opportune rettifiche da consolidamento. Le indicazioni contenute nel principio si applicano anche per la redazione dei bilanci intermedi dell'impresa debitrice, compatibilmente alla struttura e al contenuto di tale bilancio.

Il presente principio si applica a partire dai bilanci relativi all'esercizio in corso alla data di approvazione del documento. E' consentita un'applicazione anticipata.

Le disposizioni del presente documento si applicano anche alle operazioni di ristrutturazione del debito concluse tra il creditore/socio e il debitore/società partecipata.

I principali aspetti trattati nel principio sono:

- la data della ristrutturazione, ovvero il momento a partire dal quale si rilevano in contabilità e nel bilancio del debitore gli effetti economici e/o finanziari della ristrutturazione e si forniscono le relative informazioni;
- le modalità di rilevazione degli effetti contabili dell'operazione di ristrutturazione realizzata per il tramite di modifiche ai termini originari del debito, cessione di attività e conversione del debito in capitale;
- la rappresentazione all'interno degli schemi di bilancio e della nota integrativa degli effetti dell'operazione di ristrutturazione, con particolare riferimento:
 - all'eventuale ricorso ad apposite voci (o sottovoci) o dettagli informativi degli schemi e/o apposite tabelle inserite all'interno di una specifica sezione della nota integrativa;
 - all'indicazione delle eventuali riclassifiche dei valori relativi alle operazioni interessate, all'interno dello stato patrimoniale;
 - alla evidenziazione degli effetti economici della riduzione dei debiti all'interno dello schema di conto economico;
- il trattamento contabile dei costi connessi all'operazione di ristrutturazione, quali ad esempio: costi di consulenza professionale e commissioni e oneri per servizi finanziari.

Il presente documento è destinato specificatamente alle società italiane che redigono i bilanci in base alle disposizioni del codice civile e ai principi contabili nazionali. Il documento non si applica alle imprese che ai sensi del D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 38 devono o scelgono di applicare i principi contabili internazionali. Il documento non si applica, altresì, alle imprese che, in sede di redazione del bilancio d'esercizio, seguono le disposizioni dettate dal titolo VIII del Codice delle Assicurazioni.

Non rientrano nell'ambito di applicazione del presente principio contabile:

- le modalità di redazione dei documenti che presentano una natura amministrativo-contabile (la relazione aggiornata sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria e lo stato analitico ed estimativo delle attività) che vanno predisposte in occasione della proposta di concordato preventivo *ex art. 161 l.f.* e dell'accordo di ristrutturazione dei

¹ Sebbene in un'operazione di ristrutturazione del debito i trattamenti contabili del debitore e del creditore possono presentare indubbe interrelazioni, le regole previste dal presente principio si applicano al bilancio del debitore. Il creditore può trattare, se del caso, gli effetti contabili dell'operazione in coerenza con quanto previsto dal documento.

debiti *ex art. 182-bis* l.f.; su tale aspetto manca nell'ambito del piano di risanamento attestato *ex art. 67*, comma terzo, lett. d) l.f. un'espressa previsione del legislatore;

- il contenuto e le modalità di predisposizione della proposta di concordato preventivo o dell'accordo di ristrutturazione dei debiti o del piano di risanamento dell'esposizione debitoria;
- il contenuto e le modalità di predisposizione delle relazioni redatte dal professionista nei menzionati istituti di composizione negoziale della crisi.

Sono escluse dall'ambito di applicazione del presente documento le operazioni di ristrutturazione del debito che hanno finalità liquidatoria dell'impresa debitrice, alle quali si applicano le regole previste dal principio contabile OIC 5 *Bilanci di liquidazione*, anche se alcune disposizioni previste nel presente principio contabile, soprattutto per quanto attiene alle informazioni integrative, possono utilmente integrare le informazioni richieste dallo stesso OIC 5. Nel caso di ristrutturazione del debito che ha finalità liquidatoria per una parte del patrimonio aziendale e finalità di salvaguardia per la restante parte dell'attivo (ad esempio il c.d. concordato misto) si applicano rispettivamente le disposizioni previste dall'OIC 5 e dal presente principio.

Il presente principio contabile, pur essendo incentrato sulle operazioni di ristrutturazione, fornisce anche una serie di indicazioni sul trattamento contabile e sull'informativa di bilancio delle operazioni di rinegoziazione dei debiti, cioè quelle operazioni poste in essere da debitori che non si trovano in una situazione di difficoltà ovvero che non comportano perdite per i creditori (cfr. par. 8.1).

2. RICHIAMO DEI PRINCIPI GENERALI

I principi contabili generali (o postulati) del bilancio d'esercizio, di cui i principali sono elencati nel Principio contabile nazionale OIC 11 *Bilancio d'esercizio – Finalità e postulati*, costituiscono i fondamenti dei principi contabili applicati e, pertanto, sono da tener presente anche per quanto riguarda il documento in oggetto.

In particolare, si richiamano i principi di utilità del bilancio per i destinatari e completezza dell'informazione, di comprensibilità, di prevalenza degli aspetti sostanziali su quelli formali, di neutralità (imparzialità), di prudenza, di competenza, di adeguata informativa e completezza della nota integrativa e delle altre informazioni necessarie e della verificabilità dell'informazione.

3. DEFINIZIONE DI RISTRUTTURAZIONE DEL DEBITO

Ai soli fini del presente documento, per ristrutturazione del debito s'intende un'operazione mediante la quale il creditore (o un gruppo di creditori), per ragioni economiche, effettua una concessione al debitore in considerazione delle difficoltà finanziarie dello stesso, concessione che altrimenti non avrebbe accordato. Per tali ragioni, il creditore è disposto ad accettare una ristrutturazione del debito che comporti modalità di adempimento più favorevoli al debitore.

La concessione del creditore si sostanzia nella rinuncia dello stesso ad alcuni diritti contrattualmente definiti, che si traducono in un beneficio immediato o differito per il debitore, che trae un vantaggio da tale rinuncia, e in una corrispondente perdita per il creditore². Come si vedrà in seguito, gli effetti di tale rinuncia sono misurati dalla variazione negativa (positiva) del valore economico del credito (debito) rispetto al valore contabile del credito (debito) ante-ristrutturazione.

Un'operazione di ristrutturazione si configura quando sono soddisfatte le seguenti condizioni:

- a) il debitore si trova in una situazione di difficoltà finanziaria;
- b) il creditore, a causa dello stato di difficoltà finanziaria del debitore, effettua una concessione al debitore rispetto alle condizioni originarie del contratto che dà luogo ad una perdita.

Situazione di difficoltà finanziaria

La situazione di difficoltà finanziaria è dovuta al fatto che il debitore non ha, né riesce a procurarsi, i mezzi finanziari adeguati, per quantità e qualità, a soddisfare le esigenze della gestione e le connesse obbligazioni di pagamento. Tale situazione si manifesta quando il debitore presenta un rapporto squilibrato tra il fabbisogno finanziario e le fonti di finanziamento, tale da essere inadempiente alle scadenze degli impegni assunti.

I seguenti elementi possono essere indicativi del fatto che il debitore versa in una situazione di difficoltà finanziaria:

- a. il debitore è in una situazione di difficoltà ad adempiere ad alcune delle sue obbligazioni, per capitale e/o interessi;
- b. vi possono essere dubbi in merito al fatto che il debitore si trova in una situazione di continuità aziendale (*going concern*);

² La definizione di "credito ristrutturato" contenuta nella circolare della Banca d'Italia n. 272 del 30 luglio 2008, "Istruzioni per la compilazione della Matrice dei conti", è la seguente "Esposizioni ristrutturate: esposizioni per cassa e "fuori bilancio" (finanziamenti, titoli, derivati, etc.) per le quali una banca (o un pool di banche), a causa del deterioramento delle condizioni economico-finanziarie del debitore, acconsente a modifiche delle originarie condizioni contrattuali (ad esempio, riscadenzamento dei termini, riduzione del debito e/o degli interessi) che diano luogo a una perdita. Sono escluse le esposizioni nei confronti di imprese per le quali sia prevista la cessazione dell'attività (ad esempio, casi di liquidazione volontaria o situazioni similari)". Nel presente principio il concetto di debito ristrutturato è coerente con la definizione di credito ristrutturato fornita dalla circolare di Banca d'Italia.

- c. il debitore stima che i flussi finanziari generati dalla propria gestione non siano sufficienti ad estinguere il debito, sia in termini di quota capitale che di quota interessi, in base agli originari termini contrattuali e fino alla sua scadenza;
- d. il debitore non è in grado di ottenere risorse finanziarie a tassi correnti di mercato, per debiti con caratteristiche simili a quello oggetto di ristrutturazione, se non dall'attuale creditore.

In molti casi, una situazione di difficoltà finanziaria è accompagnata da una situazione di squilibrio economico del debitore, rilevabile dalla tendenza del conto economico ad originare perdite già in seno alla gestione caratteristica, ovvero a livello di margini operativi. La situazione di crisi economica coincide con l'assenza di equilibrio economico, che rappresenta l'attitudine della gestione tipica a remunerare attraverso i ricavi, alle normali condizioni di mercato, tutti i fattori produttivi di cui l'impresa ha bisogno.

In alcuni casi, la ristrutturazione può riguardare anche imprese profittevoli ma con difficoltà finanziarie per eccesso di debito. In altre parole, l'impresa è in grado di generare flussi finanziari sufficienti a coprire il fabbisogno generato dalla gestione corrente (e talvolta anche per ripagare parte del debito) ma non per ripagare tutte le rate di debito in scadenza.

La concessione accordata dal creditore

La concessione accordata dal creditore, ovvero la rinuncia dello stesso ad alcuni diritti contrattualmente acquisiti nei confronti del debitore, può assumere differenti forme, a seconda delle modalità attraverso le quali viene realizzata la ristrutturazione del debito.

Se la ristrutturazione comporta una modifica dei termini originari del debito, la rinuncia da parte del creditore può riguardare, ad esempio:

- l'ammontare del capitale da rimborsare (valore a scadenza del debito);
- l'ammontare degli interessi maturati (anche moratori) e non ancora pagati;
- l'ammontare degli interessi che matureranno dal momento della concessione fino al momento dell'estinzione dell'obbligazione (interessi maturandi);
- la tempistica originaria dei pagamenti (a titolo di capitale e/o interessi) che il debitore avrebbe dovuto effettuare, con lo spostamento in avanti delle scadenze; la modifica delle tempistica originaria dei pagamenti può essere fruttifera o infruttifera (interessi maturandi).

Qualora, invece, la ristrutturazione del debito preveda la cessione di un'attività, la concessione fatta dal creditore al debitore, può consistere nell'accettare in pagamento, quale modalità di estinzione parziale del debito, un'attività il cui valore risulti inferiore rispetto al valore contabile del debito.

4. DEBITI RISTRUTTURATI

I debiti che formano oggetto del presente documento rappresentano obbligazioni a pagare ammontari determinati di denaro, di solito ad una data prestabilita, che risultano iscritti nel passivo dello stato patrimoniale alla data della ristrutturazione.

I debiti che solitamente risultano oggetto di ristrutturazione sono i debiti che si originano dall'acquisto di beni o servizi (debiti verso fornitori o debiti commerciali) e i debiti sorti per prestiti e finanziamenti ricevuti dall'impresa (debiti verso banche o debiti verso altri finanziatori).

I debiti verso fornitori sono iscritti in bilancio al netto degli sconti commerciali; gli sconti di cassa sono rilevati al momento del pagamento.

Il saldo dei debiti verso banche e dei debiti verso altri finanziatori esprime l'effettivo debito per capitale, interessi ed oneri accessori maturati alla data di bilancio, anche se gli interessi e gli oneri accessori vengono addebitati/computati per contratto successivamente a tale data.

Anche i debiti impliciti ed esigibili per contratti di leasing finanziario stipulati dal debitore/utilizzatore costituiscono molto spesso debiti oggetto di ristrutturazione. Secondo quanto previsto dal codice civile e dai principi contabili nazionali, anche se tali debiti non sono iscritti tra le passività dello stato patrimoniale, sono tuttavia esposti nella nota integrativa.

Il leasing finanziario viene trattato nell'OIC 12 *Composizione e schemi del bilancio di esercizio di imprese mercantili, industriali e di servizi* che, in base al dettato del codice civile, prevede una contabilizzazione secondo il metodo patrimoniale, in base al quale l'utilizzatore non iscrive nel proprio stato patrimoniale né le immobilizzazioni oggetto dei contratti di leasing finanziario, né il debito nei confronti dell'impresa concedente (locatore). Nella nota integrativa del bilancio dell'utilizzatore sono fornite in ogni caso una serie di informazioni che permettono una rappresentazione del leasing finanziario secondo il metodo finanziario³ (art. 2427, n. 22, cod. civ.).

Le informazioni da fornire nella nota integrativa sono:

- il valore attuale delle rate di canone non scadute determinato utilizzando tassi d'interesse pari all'onere finanziario effettivo inerente i singoli contratti; tale importo rappresenta l'importo del debito residuo da parte dell'utilizzatore;
- l'onere finanziario effettivo attribuibile ai contratti in oggetto e riferibile all'esercizio;
- l'ammontare complessivo al quale i beni oggetto di locazione sarebbero stati iscritti alla data di chiusura dell'esercizio qualora fossero stati considerati immobilizzazioni, con separata indicazione di ammortamenti, rettifiche e riprese di valore che sarebbero stati inerenti all'esercizio.

³ Il metodo finanziario prevede che l'utilizzatore iscriva tra le attività i beni locati (con conseguente ammortamento) e tra le passività il debito verso il concedente (locatore). Il canone di locazione deve essere ripartito tra una quota interessi (gli oneri finanziari da sostenersi lungo la durata del contratto) e una quota capitale (la quota di rimborso del capitale che deve essere portata a riduzione del debito verso il concedente).

Alcune tipologie di debiti tributari o previdenziali possono costituire oggetto di ristrutturazione, nei casi in cui la Pubblica Amministrazione rinunci a propri diritti di credito concedendo al debitore, condizioni migliorative che altrimenti non avrebbe accordato; ad esempio, una rateizzazione dei debiti tributari come quella prevista dall'art. 19, comma 1, D.P.R. n. 602/73, come modificato dalla Legge n. 31/2008 di conversione del D.L. n. 248/2007, o altre forme di ristrutturazione previste dall'istituto della transazione fiscale *ex art. 182-ter l.f.*

Nonostante il documento non disciplini specificatamente gli aspetti relativi agli strumenti derivati, il principio contabile fornisce indicazioni volte a orientare gli operatori nella risoluzione delle problematiche contabili relative alla ristrutturazione dei derivati che possono assumere valori negativi e pertanto essere assimilati a passività oggetto di ristrutturazione.

5. TIPOLOGIE DI RISTRUTTURAZIONE DEL DEBITO

Le tipologie di ristrutturazione del debito possono configurarsi nei casi di seguito riportati:

1. concordato preventivo, disciplinato dagli artt. 160 e segg. l.f.;
2. accordo di ristrutturazione del debito di cui all'art. 182-*bis* l.f.;
3. piano di risanamento attestato di cui all'art. 67, comma 3, lettera d) l.f..
4. altre forme di ristrutturazione del debito diverse rispetto a quelle individuate dagli istituti della legge fallimentare sopracitati.

In via preliminare, va osservato che l'istituto delineato nell'art. 67, comma 3, lettera d), l.f. si distingue dagli altri presi in considerazione, in quanto l'accordo con i creditori non caratterizza la fattispecie. Il piano di risanamento attestato, infatti, è un atto unilaterale (dell'imprenditore) e, solo eventualmente, strumento contrattuale.

Ciò posto, le ipotesi prese in considerazione nel principio contabile ineriscono a situazioni in cui il debitore si accorda con tutti o solamente alcuni dei suoi creditori al fine di superare lo stato di difficoltà finanziaria in cui versa l'impresa.

Nello specifico, tali istituti si caratterizzano per un'accentuata autonomia delle parti, autonomia che, nel caso degli accordi *ex art. 67, comma 3, lett. d) l.f.*, raggiunge la sua massima intensità, mentre nel caso del concordato preventivo è più contenuta. Dal canto loro, gli accordi di ristrutturazione del debito hanno un grado di autonomia intermedio tra i due istituti ora richiamati.

Ciò dipende dal fatto che, a fronte della "libertà", sostanzialmente assoluta, concessa al debitore nella predisposizione e nell'eventuale presentazione ai creditori del piano *ex art. 67, comma 3, lettera d) l.f.*, il legislatore ha, negli altri istituti, affidato all'Autorità Giudiziaria un ruolo più o meno marcato di verifica o di controllo.

In effetti, nel caso del concordato preventivo, l'Autorità Giudiziaria è chiamata, tra l'altro, ad ammettere il debitore alla procedura, a verificare la regolarità della medesima e l'esito della votazione dei creditori, nonché ad omologare il concordato preventivo. Nell'accordo di ristrutturazione del debito *ex art. 182- bis l.f.*, il Tribunale è invece chiamato a procedere all'omologa dell'accordo già stipulato tra impresa e creditori rappresentanti la percentuale dei crediti richiesta dalla legge (60 per cento).

A tal riguardo, va messo in luce che il decreto legge 31 maggio 2010 n. 78 ha introdotto alcune significative novità sui testi appena menzionati.

Oltre ad inserire un sesto comma nell'art. 182-*bis* l.f., relativo alla istanza di sospensione delle azioni esecutive o cautelari presentata dall'imprenditore nel corso delle trattative (e dunque prima della stipula dell'accordo), il decreto ha previsto *ex novo* l'art. 182-*quater*, con il quale sono state individuate specifiche ipotesi di prededucibilità dei crediti nel concordato preventivo e negli accordi di ristrutturazione dei debiti⁴.

⁴ La nuova disposizione prevede, infatti, che in caso di insuccesso del concordato preventivo o dell'accordo di ristrutturazione dei debiti, nella procedura fallimentare che segue sono prededucibili:

- i crediti derivanti da finanziamenti effettuati da banche e intermediari finanziari, in esecuzione del concordato preventivo o dell'accordo di ristrutturazione dei debiti;

Nei paragrafi che seguono, si espone una sintesi dell'attuale disciplina contenuta nella legge fallimentare con riferimento agli istituti sopra richiamati.

5.1. Concordato preventivo ex art. 160 e segg. l.f.

Il concordato preventivo di cui agli artt. 160 e ss. l.f. rappresenta, nell'ambito degli istituti di composizione giudiziale della crisi di impresa, una vera e propria procedura concorsuale che vede coinvolti, con ruoli differenti, diversi soggetti. Ricordiamo in particolare: il debitore proponente il piano di ristrutturazione su cui si fonda la proposta di concordato; i creditori che devono votare tale proposta; un commissario giudiziale che, tra l'altro, redige la relazione sulle cause del dissesto ex art. 172 l.f., illustra le proposte definitive del debitore in sede di discussione della proposta ex art. 175 l.f. e predisponde il proprio motivato parere ex art. 180 l.f.; il Tribunale che verifica l'ammissibilità della proposta ai sensi dell'art. 162 l.f. ed omologa, nella fase finale, il concordato.

Va evidenziato, in ogni caso, che il concordato preventivo è ispirato alla filosofia di fondo che ha animato la riforma delle procedure concorsuali e che privilegia il recupero dell'impresa e non la sua fuoriuscita dal mercato.

5.2. Accordo di ristrutturazione del debito ex art. 182-bis l.f.

Come anticipato, l'accordo di ristrutturazione del debito si pone idealmente tra il concordato preventivo di cui all'art. 160 l.f. ed il piano di risanamento attestato di cui all'art. 67, comma terzo, lettera d), l.f.

L'orientamento prevalente ritiene che l'accordo di ristrutturazione sia un contratto di diritto privato concluso dal debitore con uno o più creditori che rappresentino una percentuale significativa dei crediti (almeno il 60 per cento); si perfeziona in virtù del semplice consenso espresso dalle parti e non viene previsto alcun coinvolgimento della totalità dei creditori che non compaiono all'interno dell'istituto come collettività. Nel caso in esame, infatti, ciascun creditore interessato all'accordo contratta con il proponente (debitore) e accetta o meno individualmente.

A fronte di tale "elasticità" concessa nel trattamento dei creditori aderenti, la legge esprime una assoluta "rigidità" quanto al trattamento che viene riservato ai creditori estranei (coloro che per qualsiasi motivo non hanno aderito ovvero, ad esempio, i creditori non interessati dal debitore alla contrattazione): gli estranei, infatti, devono essere pagati regolarmente, vale a dire per l'intero e alle scadenze e, nel caso in cui il credito sia liquido ed esigibile, immediatamente dopo l'omologazione da parte del Tribunale. Ciò discende dal

-
- i crediti derivanti da finanziamenti effettuati dagli stessi soggetti in funzione della presentazione della domanda di ammissione al concordato o della domanda di omologazione dell'accordo di ristrutturazione (cd. finanziamento ponte);
 - i finanziamenti effettuati dai soci, fino a concorrenza dell'ottanta per cento del loro ammontare, in deroga alla disciplina sui finanziamenti dei soci prevista dal codice civile (agli artt. 2467 e 2497 *quinquies*);
 - i compensi spettanti al professionista incaricato di predisporre la relazione che accompagna il concordato preventivo o l'accordo di ristrutturazione.

generale principio per cui il contratto produce effetti di legge tra le parti e non vincola quanti ne risultano estranei.

Inoltre, va considerato che gli atti, i pagamenti e le garanzie concesse in esecuzione di un accordo omologato sono esenti dall'ambito di applicazione dell'azione revocatoria (art. 67, lettera e), l.f.); pertanto, in un eventuale fallimento in caso di mancata realizzazione dell'accordo i creditori estranei vedrebbero significativamente ridotto il patrimonio oggetto dell'esecuzione concorsuale. Si comprende dunque la necessità di soddisfare i creditori estranei con il regolare pagamento così come precedentemente indicato.

L'accordo, unitamente alla documentazione di cui all'art. 161 l.f. (relazione aggiornata sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria e lo stato analitico ed estimativo delle attività) e alla relazione del professionista che ne attesti l'attuabilità - con particolare riferimento alla sua idoneità ad assicurare il regolare pagamento dei creditori estranei, come sopra chiarito - vanno depositati presso il Tribunale e, in copia conforme all'originale, pubblicati presso il Registro delle Imprese⁵.

Decorsi i termini per proporre opposizione, il Tribunale procede all'omologazione: dall'omologa discende, come visto, l'esenzione da revocatoria degli atti posti in essere in esecuzione dell'accordo omologato.

5.3. Piano di risanamento attestato ex art. 67, comma 3, lettera d) l.f.

Il piano di risanamento attestato, invece, si differenzia nettamente rispetto al concordato preventivo.

L'istituto, non puntualmente delineato dal legislatore, prevede infatti la redazione da parte del debitore di un piano che appaia idoneo al risanamento dell'esposizione debitoria e ad assicurare il riequilibrio della situazione finanziaria dell'impresa. La ragionevolezza di tale piano deve essere attestata da un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 28, lettera a) e lettera b), l.f. (necessari per svolgere la funzione di curatore) che risulti anche iscritto presso il Registro dei Revisori contabili.

Dalla lettera della legge non è dato evincere altro.

Il piano di risanamento attestato è connotato come atto negoziale del debitore (e di eventuali creditori interessati dalla ristrutturazione ed indicati nel piano). E' assente nell'ambito dell'istituto delineato nell'art. 67, comma terzo, lett. d) l.f. qualsiasi controllo da parte dell'Autorità Giudiziaria e, conseguentemente, qualsiasi riferimento ad una procedura tipizzata.

Si tratta, pertanto, di un istituto nell'ambito del quale l'attestazione di ragionevolezza del piano di risanamento, garantisce l'esenzione da revocatoria degli atti, dei pagamenti e delle garanzie, concesse sui beni del debitore, in esecuzione del piano medesimo.

5.4. Altre operazioni di ristrutturazione del debito

Nella definizione di ristrutturazione di debito possono rientrare anche altre operazioni

⁵ Sul punto va evidenziata la circostanza che dal momento della "pubblicazione" decorre il blocco delle azioni esecutive o cautelari sul patrimonio del debitore per 60 giorni ed il termine di 30 giorni entro cui i creditori ed ogni altro interessato possono proporre opposizione. Proprio per concedere ai creditori estranei ed ai terzi la facoltà di prendere visione dell'accordo e della relazione sull'attuabilità del professionista sembra opportuno che una copia degli originali venga depositata presso il Registro delle Imprese.

diverse da quelle esplicitamente previste dalla legge fallimentare.

Tra le altre operazioni di ristrutturazione del debito possono ricondursi, ad esempio, gli accordi stragiudiziali raggiunti dal debitore con i suoi creditori che non rappresentano strumenti per la risoluzione della crisi d'impresa e che pertanto non integrano i requisiti di cui all'art. 67 l.f.. Ad esempio tali operazioni non prevedono la predisposizione di un piano attestato).

Le regole previste nel presente principio si applicano, quindi, a tutti gli accordi intervenuti tra il creditore e debitore che soddisfano la definizione di ristrutturazione del debito prevista nel paragrafo 3 del documento.

6. GLI EFFETTI CONTABILI DERIVANTI DALLA RISTRUTTURAZIONE

Le problematiche amministrativo-contabili e d’informativa esterna d’impresa interessano il/i bilancio/i riferito/i a:

- a) l’esercizio in cui sono in corso le trattative tra il debitore e il creditore per la ristrutturazione del debito, sebbene non si sia ancora pervenuti ad un accordo al termine dell’esercizio;
- b) l’esercizio in cui la ristrutturazione del debito diviene efficace tra le parti (data della ristrutturazione);
- c) gli esercizi successivi a quello in cui la ristrutturazione diviene efficace tra le parti che vede il compimento degli atti di gestione conseguenti all’accordo intercorso tra il debitore e il creditore.

Gli effetti contabili e l’informativa integrativa sono più significativi nel bilancio riguardante l’esercizio di cui alla lettera b).

Le informazioni integrative da fornire nel/i bilancio/i di cui alla lettera a) e c) sono di particolare importanza poiché consentono rispettivamente, agli utilizzatori del bilancio, la verifica della sussistenza della continuità aziendale e dell’esecuzione/realizzazione del piano di ristrutturazione; ciò soprattutto quando le ipotesi previste non dovessero realizzarsi.

Le informazioni da fornire nei bilanci riferiti agli esercizi successivi a quello in cui la ristrutturazione diviene efficace tra le parti sono importanti per comprendere la situazione economico - finanziaria dell’impresa e per verificare se la ristrutturazione ha effettivamente conseguito gli obiettivi che gli erano propri e che dovrebbero portare al superamento dello stato di difficoltà finanziaria. Pertanto, ove ciò dovesse realizzarsi, le informazioni integrative in merito all’operazione di ristrutturazione assumono progressivamente un peso decrescente nella complessiva informativa di bilancio.

6.1. La data della ristrutturazione

La data della ristrutturazione rappresenta il momento a partire dal quale si rilevano in contabilità e nel bilancio del debitore gli effetti economici e/o finanziari della ristrutturazione e si forniscono nella nota integrativa le informazioni previste dal presente principio.

La ristrutturazione del debito è un’operazione che, in molti casi, può richiedere un significativo periodo di tempo tra il momento in cui il debitore e il creditore avviano le contrattazioni e il momento in cui si giunge alla conclusione dell’accordo tra le parti. Nell’ambito di un’operazione di ristrutturazione vi possono essere, dunque, diversi momenti ed eventi significativi da tenere in adeguata considerazione.

Ai fini del presente documento, la data della ristrutturazione coincide con il momento a partire dal quale l’accordo di ristrutturazione diviene efficace tra le parti.

In particolare, la data della ristrutturazione coincide:

1. in caso di concordato preventivo *ex art. 161 l.f.*, con la data in cui il concordato viene omologato da parte del Tribunale;
2. in caso di accordo di ristrutturazione dei debiti *ex art. 182-bis l.f.*, con la data in cui l'accordo viene pubblicato presso il Registro delle Imprese; laddove l'accordo prevede che la sua efficacia sia subordinata all'omologa da parte del Tribunale, la data della ristrutturazione coincide con il momento dell'omologa;
3. in caso di piano di risanamento attestato *ex art. 67, comma 3, lettera d) l.f.*, qualora risulti formalizzato un accordo con i creditori, con la data di adesione dei creditori;
4. in caso di altre operazioni di ristrutturazione del debito, diverse rispetto a quelle esplicitamente previste dalla legge fallimentare, con la data di perfezionamento dell'accordo tra le parti.

Se l'efficacia dell'accordo viene subordinata al verificarsi di una condizione sospensiva ovvero ad altri adempimenti da parte del debitore o di terzi, la data della ristrutturazione può coincidere con il momento in cui si verifica la condizione o si dà luogo a tali adempimenti. Tale momento può coincidere, ad esempio, con la data in cui:

- le attività vengono trasferite dal debitore al creditore;
- il capitale è assegnato al creditore;
- diventano effettivi i nuovi termini del debito;
- si verifica un determinato evento che rende efficace l'accordo tra le parti.

Se un'operazione di ristrutturazione del debito prevede una combinazione di differenti modalità di ristrutturazione⁶ i cui effetti tra le parti si producono in date differenti, tali effetti sono rilevati nel bilancio del debitore in modo autonomo in relazione a ciascuna differente modalità.

Se la data della ristrutturazione ricade tra la data di chiusura dell'esercizio e la data di formazione del bilancio, nel progetto di bilancio dell'esercizio in chiusura viene fornita adeguata informativa sulle caratteristiche della ristrutturazione e sui potenziali effetti patrimoniali e economici che essa produrrà negli esercizi successivi.

6.2. Le modalità di ristrutturazione del debito: effetti contabili

Le principali modalità attraverso le quali si può realizzare la ristrutturazione del debito sono:

1. la modifica dei termini originari del debito, che consiste in una rettifica alle condizioni originarie del debito esistente quale, ad esempio, la modifica del tasso di interesse lungo la vita residua del debito, della data di scadenza, dell'ammontare del capitale da rimborsare oppure una combinazione di tali elementi;
2. il trasferimento dal debitore al creditore di un'attività (o un gruppo di attività) a estinzione parziale del debito;

⁶ Ad esempio, prevedendo contemporaneamente:

- la riduzione del valore contabile debito;
- lo spostamento dei termini;
- la cessione di attività;
- la conversione del debito in capitale.

3. l'emissione di capitale e sua assegnazione al creditore, con estinzione parziale del debito, ad esempio, mediante compensazione con le somme dovute per la sottoscrizione delle nuove azioni o quote (o altre forme di assegnazione).

Nel caso di estinzione totale del debito, quest'ultimo non figura più nello stato patrimoniale del bilancio e pertanto si ha unicamente un effetto sul conto economico.

L'elenco non ha carattere esaustivo ma meramente esemplificativo.

Spesso l'operazione di ristrutturazione del debito può prevedere la combinazione di differenti modalità tra quelle sopraindicate.

A seconda della modalità di ristrutturazione seguita, il debitore rileva gli effetti contabili secondo le indicazioni contenute nei paragrafi che seguono.

6.2.1. Modifica dei termini originari del debito

Nel caso di ristrutturazione con modifica dei termini originari, il valore contabile del debito si considera al netto di ogni eventuale corrispettivo in denaro, attività trasferita al creditore e/o capitale emesso e assegnato al creditore a estinzione parziale dello stesso debito.

La modifica dei termini originari del debito può riguardare una delle seguenti situazioni, o una loro combinazione:

1. la riduzione dell'ammontare del capitale da rimborsare (valore a scadenza del debito);
2. la riduzione dell'ammontare degli interessi maturati (anche moratori) e non ancora pagati;
3. la riduzione dell'ammontare degli interessi che matureranno a partire dal momento della concessione fino al momento dell'estinzione dell'obbligazione (interessi maturandi); in altre parole, vi è una riduzione del tasso di interesse originariamente definito per la vita residua del debito;
4. la modifica della tempistica originaria dei pagamenti che il debitore avrebbe dovuto effettuare, con uno spostamento in avanti delle scadenze previste per l'adempimento dell'obbligazione sia in termini di capitale che interessi (c.d. rimodulazione o riscadenzamento dei debiti). A tal fine si considerano solo le modifiche non fruttifere oppure quelle fruttifere, ma tali da comportare una riduzione del valore economico del debito.

Una modifica dei termini originari del debito può comportare un cambiamento nell'ammontare (punti nn. 1, 2 e 3) e/o nella tempistica dei pagamenti (punto n. 4) che il debitore dovrà effettuare in base ai nuovi termini del debito.

Premesso che, secondo il presente principio, il debitore iscrive un utile da ristrutturazione nel conto economico nei soli casi indicati ai punti 1 e 2, in tutte le ipotesi assume particolare importanza l'informativa nella nota integrativa relativa al valore economico assunto dal debito a seguito della ristrutturazione.

Il valore economico assunto dal debito a seguito della ristrutturazione rappresenta il valore attuale dei futuri pagamenti che il debitore dovrà corrispondere al creditore, a titolo di

capitale e/o interessi, in base ai nuovi termini previsti, scontati al tasso di interesse effettivo dell'operazione ante-ristrutturazione⁷.

Il nuovo tasso di interesse effettivo è, invece, il tasso che eguaglia il valore attuale dei pagamenti futuri in base ai nuovi termini previsti (a titolo di capitale e/o interessi) stimati lungo la vita residua del debito e il valore contabile del debito post-ristrutturazione. Il nuovo tasso di interesse effettivo è una delle informazioni da fornire nella nota integrativa (cfr. successivo paragrafo 7).

La modifica dei termini originari del debito (nell'ammontare e/o nella tempistica dei pagamenti), o una loro combinazione, si traduce in una variazione negativa del valore economico del debito rispetto al valore contabile del debito ante-ristrutturazione che misura il beneficio (vantaggio) immediato o differito per il debitore.

Si considerino i seguenti esempi.

La sola modifica nell'ammontare dei pagamenti dovuti (ad esempio una riduzione dell'ammontare di capitale da rimborsare) è destinata a ridurre sia l'importo complessivo dei pagamenti dovuti dal debitore, sia il valore economico del debito, con un conseguente vantaggio per lo stesso.

La modifica nella tempistica dei pagamenti che non viene compensata da maggiori interessi maturandi riduce il valore economico del debito, in quanto è destinata a ridurre il tasso di rendimento effettivo dell'operazione. In questo caso il valore economico del debito diminuisce con un conseguente vantaggio per il debitore.

Di seguito s'illustra il trattamento contabile a seconda della fattispecie di modifica dei termini originari del debito.

⁷ Il concetto di valore economico del debito previsto dal presente principio è assimilabile alla metodologia del costo ammortizzato dello IAS 39. Tuttavia, a differenza di quanto stabilito nello IAS 39, il presente principio prevede che:

- le variazioni del valore economico del debito non siano rilevate come provento o onere nel conto economico, con conseguente rettifica del valore contabile del debito;
- nella stima del valore economico del debito non si tenga conto dei costi accessori legati alla ristrutturazione.

6.2.1.1. Riduzione dell'ammontare del capitale da rimborsare e/o degli interessi maturati ma non pagati

Nel caso in cui la ristrutturazione del debito prevede la rinuncia del creditore ad un ammontare del capitale da rimborsare e/o degli interessi maturati ma non ancora pagati, alla data della ristrutturazione il debitore iscrive un utile da ristrutturazione tra i proventi straordinari del conto economico pari alla riduzione del capitale da rimborsare e/o degli interessi maturati e non ancora pagati. In contropartita dell'utile il debitore rileva una riduzione di pari importo del valore contabile del debito iscritto tra le passività.

Se di importo rilevante, l'utile da ristrutturazione è evidenziato nello schema di conto economico mediante un apposito dettaglio informativo ("di cui") della voce E. 20 *Proventi straordinari*.

L'iscrizione di un utile è coerente con il principio generale di prudenza (art. 2423-bis c.c.), in quanto si considera un provento realizzato fin dalla data della ristrutturazione.

L'esistenza nell'accordo di clausole contrattuali e/o circostanze che riducono o annullano il beneficio per il debitore possono comportare l'iscrizione di fondi rischi secondo quanto previsto dall'OIC 19, *I fondi per rischi e oneri, TFR, I debiti*.

Si pensi al caso in cui il debitore sottoscrive un accordo di ristrutturazione e contestualmente stipula un derivato con *fair value* negativo direttamente connesso alla ristrutturazione. Dall'analisi del contratto derivato il debitore conclude che sono soddisfatti i requisiti per l'iscrizione di un fondo rischi in base all'OIC 19. In questo caso, contestualmente all'iscrizione dell'utile derivante dalla riduzione del capitale, il debitore rileva un accantonamento ai fondi rischi per l'ammontare del *fair value* negativo del derivato.

6.2.1.2. Modifica dell'ammontare degli interessi maturandi lungo la vita residua del debito e/o modifica della tempistica originaria dei pagamenti

Nei casi in cui la ristrutturazione del debito comporta:

- a) una riduzione dell'ammontare degli interessi che matureranno lungo la vita residua del debito; e/o
- b) una modifica nella tempistica originaria dei pagamenti, a titolo di capitale e/o interessi, alla data della ristrutturazione il debitore non rileva alcun utile nel conto economico e conseguentemente non riduce il valore contabile del debito iscritto tra le passività.

Sebbene nei casi sopraindicati, il valore economico del debito a seguito della ristrutturazione risulti inferiore rispetto al valore contabile del debito ante-ristrutturazione, il beneficio per il debitore non viene immediatamente rilevato al conto economico, in quanto si considera un provento non realizzato alla data della ristrutturazione. Il beneficio per il debitore è rilevato per competenza lungo la durata residua del debito.

Nella nota integrativa occorre fornire adeguata informativa del beneficio derivante dalla ristrutturazione del debito.

Sul punto è opportuno richiamare le disposizioni del principio contabile OIC 19 *Debiti*, in cui si prevede che per tutti i debiti finanziari a medio lungo termine senza interessi o con interessi sensibilmente bassi, "*il beneficio connesso alla dilazione di pagamento non onerosa o parzialmente onerosa, per il principio della prudenza, non è enucleato e riconosciuto anticipatamente ...*" (par. M.XII).

Lo stesso principio prevede inoltre che “*nel caso di un cambiamento di termine di pagamento da finanziamento a breve a medio e lungo termine, senza interessi o con interesse irragionevolmente basso, nessuna componente di interesse è scorporata in quanto il beneficio è rilevato, per competenza, durante il periodo di durata del prestito*” (par. M.XIV).

Qualora la ristrutturazione comporti una sospensione, per un determinato periodo, nel pagamento degli interessi passivi, il debitore rileva comunque tali costi al conto economico nel rispetto del principio della competenza.

6.2.1.3. Riclassificazioni del debito oggetto di ristrutturazione

A seguito delle modifiche intervenute nella tempistica dei pagamenti che il debitore effettua in base ai nuovi termini contrattuali, il valore contabile del debito può essere riclassificato nel passivo dello stato patrimoniale. Ad esempio, un debito il cui pagamento era originariamente atteso entro dodici mesi dalla data del bilancio - e pertanto risultava correttamente iscritto all'interno dei debiti correnti - è riclassificato tra i debiti non correnti, se dopo la ristrutturazione, il suo adempimento è previsto oltre dodici mesi dalla data del bilancio.

6.2.1.4. Rinuncia dei versamenti da parte del socio/creditore

Se la ristrutturazione del debito prevede la rinuncia del socio/creditore ai versamenti effettuati a titolo di finanziamento (iscritti nel passivo dello stato patrimoniale, alla voce D 3), il debitore trasferisce il valore del debito a cui il creditore rinuncia, direttamente a riserva senza transito nel conto economico, fornendo adeguata informativa nella nota integrativa del bilancio. In linea con quanto previsto dall'OIC 28 *Patrimonio netto*, la rinuncia da parte del socio/creditore è assimilata a un versamento in conto capitale.

Esempi di ristrutturazione del debito con modifica dei termini originari

Il debitore ha iscritto tra le passività un debito a medio - lungo termine con durata residua di 5 anni per un valore nominale di 500 che prevede:

- il pagamento di un importo di 50 alla fine di ciascun anno a titolo di interessi; e
- il rimborso della quota capitale del debito alla fine del 5° anno per l'intero ammontare (500).

Il tasso di interesse effettivo dell'operazione è pari al 10 per cento. Si ipotizza inoltre che, il debitore, in conseguenza di una situazione di difficoltà finanziaria procede alla ristrutturazione del debito in quanto, considerata tale difficoltà, non è in grado di rispettare i termini originari del debito.

Si ipotizzino a mero titolo esemplificativo, le seguenti ipotesi di ristrutturazione del debito:

1. modifica nella tempistica di pagamento degli interessi; si differisce il pagamento dell'ammontare complessivo degli interessi in un'unica soluzione (250) alla fine del 5° anno;
2. modifica dell'ammontare degli interessi che matureranno lungo la vita residua del debito: si ipotizzi la riduzione degli interessi maturandi da corrispondere alla fine di ciascun anno (da 50 a 25);
3. riduzione dell'ammontare di capitale da rimborsare (da 500 a 300) e conseguente variazione degli interessi da corrispondere a parità di tasso (da 50 a 30);

Per ciascuna ipotesi, nella tabella che segue si riporta alla data della ristrutturazione:

- l'ammontare dei pagamenti futuri ovvero dei flussi di cassa effettivi attesi che il debitore dovrà corrispondere al creditore, a titolo di capitale e/o interessi, in ciascun anno in base ai nuovi termini;
- il valore economico del debito a seguito della ristrutturazione, pari il valore attuale dei pagamenti futuri che il debitore dovrà corrispondere, a titolo di capitale e/o interessi, al creditore in base ai nuovi termini previsti, scontati al tasso di interesse effettivo dell'operazione ante-ristrutturazione (10 per cento);
- il beneficio per il debitore derivante dalla ristrutturazione, che corrisponde alla differenza tra il valore economico del debito a seguito della ristrutturazione e il valore contabile del debito ante-ristrutturazione;
- l'ammontare del capitale da rimborsare a cui rinuncia il creditore, l'utile da ristrutturazione e il nuovo valore contabile del debito post-ristrutturazione.

Nella stima del valore economico del debito non si tiene conto dei costi connessi all'operazione di ristrutturazione (ad esempio i costi professionali).

	Situazione ante-ristrutturazione del debito			Situazione post-ristrutturazione del debito								
				ipotesi 1			ipotesi 2			ipotesi 3		
				Modifica nella tempistica di pagamento degli interessi			Modifica dell'ammontare degli interessi maturandi			Modifica dell'ammontare del capitale da rimborsare e degli interessi maturandi		
	Flussi di cassa	Coeff. actual	Valore attuale	Flussi di cassa	Coeff. actual	Valore attuale	Flussi di cassa	Coeff. actual	Valore attuale	Flussi di cassa	Coeff. actual	Valore attuale
Valore contabile del debito ante-ristrutturazione (A)	500			500			500			500		
pagamenti anno 1	50	0,909	45,45	0	0,909	0,00	25	0,909	22,73	30	0,909	27,27
pagamenti anno 2	50	0,826	41,32	0	0,826	0,00	25	0,826	20,66	30	0,826	24,79
pagamenti anno 3	50	0,751	37,57	0	0,751	0,00	25	0,751	18,78	30	0,751	22,54
pagamenti anno 4	50	0,683	34,15	0	0,683	0,00	25	0,683	17,08	30	0,683	20,49
pagamento anno 5	50	0,621	31,05	250	0,621	155,23	25	0,621	15,52	30	0,621	18,63
pagamento anno 5	500	0,621	310,46	500	0,621	310,46	500	0,621	310,46	300	0,621	186,28
Valore economico del debito (B)	500			465,69			405,23			300,00		
Tasso d'interesse effettivo	10,00%			8,44%			5,00%			10,00%		
Beneficio per il debitore (C = A - B)				34,31			94,77			200,00		
<i>di cui realizzato</i>				0,00			0,00			200,00		
<i>di non cui realizzato</i>				34,31			94,77			0,00		
Ammontare del capitale da rimborsare a cui il creditore rinuncia (D)				0,00			0,00			200,00		
Utile da ristrutturazione (E = A - D)				0,00			0,00			200,00		
Valore contabile del debito post-ristrutturazione (F=A-D)				500,00			500,00			300,00		
Effetto netto al conto economico				0,00			0,00			200,00		
Tasso d'interesse effettivo ante-ristrutturazione utilizzato per stimare il valore economico del debito	10,00%											

Nelle prime tre ipotesi di ristrutturazione si produce un beneficio per il debitore, in quanto il valore economico del debito a seguito della ristrutturazione è sempre inferiore rispetto al valore contabile del debito ante-ristrutturazione (500). Tuttavia, al fine di garantire la corretta applicazione del principio della prudenza, tale beneficio non è rilevato nel conto economico del debitore fintanto che non è realizzato. Infatti, in applicazione del principio della prudenza, l'iscrizione degli effetti economici positivi dell'operazione di ristrutturazione (utile da ristrutturazione) avviene soltanto nel momento del loro effettivo realizzo.

Nell'ipotesi n. 3 il debitore rileva, alla data della ristrutturazione, un utile all'interno del conto economico: tale utile risulta pari all'ammontare del capitale da rimborsare a cui ha rinunciato il creditore (200). Il nuovo valore contabile del debito post-ristrutturazione è pari dunque a 300. L'utile è rilevato al conto economico in quanto si tratta di una componente reddituale realizzata alla data della ristrutturazione.

Nelle ipotesi n. 1 e n. 2 il debitore non rileva alcun utile al conto economico alla data della ristrutturazione, in quanto la ristrutturazione del debito ha comportato, rispettivamente, una modifica nella tempistica nel pagamento degli interessi e una riduzione dell'ammontare degli interessi che matureranno lungo la vita residua del debito. Sebbene entrambe le modalità di ristrutturazione comportino per il debitore un beneficio (misurato dal minor valore economico del debito rispetto al valore contabile del debito ante ristrutturazione), tale valore non viene rilevato al conto economico in quanto si tratta di un utile non realizzato alla data della ristrutturazione. Il valore contabile del debito a seguito della ristrutturazione rimane pari a 500.

Si noti infine che il concetto di valore economico del debito utilizzato nel presente principio non corrisponde al fair value del debito. Quest'ultimo rappresenta, infatti, il valore attuale dei pagamenti futuri (a titolo di capitale e/o interessi) in base ai nuovi termini scontati, anziché al tasso di interesse effettivo ante-ristrutturazione alla data della concessione, al tasso di mercato che dovrebbe essere applicato ad una operazione di finanziamento che presenta caratteristiche tecnico-finanziarie e grado di rischiosità simile al debito oggetto di ristrutturazione. Considerato che nel caso della ristrutturazione del debito il soggetto obbligato versa in uno stato più o meno grave di crisi, o si trova comunque in situazioni di difficoltà finanziaria, che pongono in discussione la sua capacità di adempiere alle obbligazioni assunte, appare verosimile che nella quasi totalità dei casi, per i motivi sopra indicati, il *fair value* del debito risulterà inferiore al valore economico del debito.

6.2.1.5. Sospensione nel pagamento della quota capitale implicita nei canoni di leasing finanziario

Un accordo tra il debitore e il creditore che preveda la sospensione per un determinato periodo nel pagamento della quota capitale implicita nei canoni di leasing finanziario, comporta una modifica nella tempistica originaria dei pagamenti del debito alla scadenza e il conseguenziale prolungamento della durata del contratto. In questa ipotesi il debitore non rileva alcun utile al conto economico.

Le quote capitale previste dal piano di ammortamento finanziario originario interessate dalla sospensione costituiranno le quote capitale che l'impresa dovrà rimborsare al termine del periodo di sospensione.

L'accordo prevede inoltre che l'importo dei canoni di leasing da corrispondere al creditore nel periodo della sospensione sia pari esclusivamente alla quota interessi calcolata sul debito residuo in essere alla data di inizio della sospensione.

E' altresì coerentemente posticipato anche l'esercizio dell'opzione di riscatto. In altre parole, il piano di ammortamento finanziario originario "slitta" in avanti per un periodo pari alla sospensione accordata.

A fronte della sospensione in esame, si effettua una nuova rimodulazione dell'imputazione a conto economico dei canoni di leasing residui posticipati al termine del periodo di sospensione e dell'eventuale sconto iscritto a fronte del maxicanone pattuito. La rimodulazione del maxicanone è effettuata in base al principio di competenza *pro-rata temporis* considerando la maggior durata del contratto.

L'eventuale rimodulazione dei canoni non deve comunque modificare l'iscrizione al conto economico del valore degli eventuali canoni scaduti e non ancora pagati, a meno che il creditore non rinunci esplicitamente a percepire gli stessi considerando tale fattispecie come una modifica dei termini originari dell'accordo: ciò sempre qualora sia possibile avere una ragionevole certezza in merito alla effettiva recuperabilità del relativo importo⁸.

L'eventuale plusvalenza residua derivante da un'operazione di compravendita con locazione finanziaria (c.d. *sale and lease back*) è rideterminata per competenza in funzione della nuova durata del contratto di leasing.

Gli effetti della sospensione della quota capitale implicita nei canoni di leasing e del relativo prolungamento del contratto sono presi in considerazione ai fini delle informazioni da rendere nella nota integrativa (art. 2427, n. 22, cod. civ.).

6.2.1.6. Informativa sul valore economico del debito

Indipendentemente dalla modalità di ristrutturazione adottata, o da una loro combinazione, nella nota integrativa sono fornite le informazioni che permettono ai lettori del bilancio di apprezzare il valore economico del debito a seguito della ristrutturazione, la sua variazione rispetto al valore contabile del debito ante-ristrutturazione, nonché le variazioni negli esercizi successivi a quello della ristrutturazione.

⁸ A riguardo un elemento discriminante potrebbe essere rappresentato dall'esistenza di una fattura con cui il creditore storna il valore dei canoni addebitati alla controparte rinunciando eventualmente anche ad una parte degli interessi di mora maturati.

6.2.2. Estinzione del debito con cessione di attività

Al fine di estinguere il debito iscritto tra le passività, il debitore può concordare con il creditore di trasferire a quest'ultimo parte delle sue attività iscritte in bilancio. Le attività che solitamente costituiscono oggetto di cessione in un'operazione di ristrutturazione del debito possono essere, a titolo esemplificativo:

- partecipazioni o titoli iscritti nell'attivo immobilizzato o che non costituiscono immobilizzazioni;
- crediti;
- immobilizzazioni materiali e immateriali;
- attività materiali e immateriali non strumentali;
- rami d'azienda;
- altri diritti quali ad esempio diritti di riscatto connessi ad operazioni di leasing finanziario.

Alla data della ristrutturazione, la differenza tra il valore contabile del debito estinto e il valore contabile dell'attività ceduta va rilevata nel conto economico tra i proventi o gli oneri straordinari quale utile (o perdita) da ristrutturazione. Se di importo rilevante, tale differenza è evidenziata nello schema di conto economico mediante un apposito dettaglio informativo ("di cui") della voce E. 20 *Proventi straordinari* o E. 21 *Oneri straordinari*. Il valore del debito iscritto in bilancio viene stornato dal passivo a fronte del valore contabile dell'attività ceduta.

Il valore contabile dell'attività è considerato al netto di ammortamenti ed eventuali perdite durevoli di valore.

Se l'estinzione del debito avviene mediante il pagamento di una somma di denaro derivante dalla cessione di un'attività, l'eventuale utile e/o perdita che si origina da tale cessione si qualifica come utile/perdita da cessione da rilevare tra i proventi/oneri del conto economico.

Nella nota integrativa occorre illustrare e motivare l'eventuale differenza tra il valore contabile dell'attività ceduta e il suo valore di presumibile realizzo.

Tale informativa è fornita anche nel caso in cui, sebbene l'operazione di ristrutturazione si sia conclusa alla data di riferimento del bilancio, non sia ancora avvenuta a tale data la cessione dell'attività e pertanto l'operazione non ha ancora influenzato il risultato economico del periodo.

Se la data della ristrutturazione ricade in un esercizio diverso da quello del perfezionamento giuridico dell'operazione o della sottoscrizione dell'accordo per effetto di condizioni sospensive o altri adempimenti, alla data del perfezionamento giuridico dell'operazione o alla sottoscrizione dell'accordo il debitore deve:

- qualora le attività da cedere sono iscritte tra le immobilizzazioni, classificare tali attività in un'apposita voce dell'attivo circolante; in caso di attività materiali e immateriali non vengono rilevati ammortamenti a partire dalla data di riclassifica⁹;

⁹ Prima della data della riclassifica, il valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali deve tener conto degli ammortamenti maturati nel periodo antecedente a tale data e delle eventuali svalutazioni durevoli di valore. Analogamente nel caso di statuizione di un prezzo di cessione per un'operazione di trasferimento da effettuarsi in data successiva a quella di stipula dell'accordo, occorre far presente che l'eventuale emersione di riprese o rettifiche del valore dei beni oggetto di futura cessione andranno iscritti all'interno del conto economico nella

- valutare le attività da cedere al minore tra il costo, al netto di eventuali ammortamenti e perdite durevoli di valore, e il valore di presumibile realizzo; l'eventuale minusvalenza è rilevata alla voce E. 21 *Oneri straordinari* del conto economico.

6.2.3. Estinzione del debito mediante conversione in capitale

Al fine di estinguere il debito iscritto in bilancio, il debitore può convertire, in tutto o in parte, il proprio debito in capitale. L'operazione viene realizzata mediante l'emissione (o altre forme di assegnazione) di quote o azioni da parte del debitore e la loro assegnazione al creditore.

Nel caso in esame, l'aumento del capitale sociale (e dell'eventuale sovrapprezzo) viene reso convenzionalmente pari al valore contabile del debito oggetto di ristrutturazione che, di fatto è convertito in capitale. Il debitore non rileva pertanto alcun utile o perdita dalla ristrutturazione¹⁰.

6.2.3.1. Estinzione di un debito mediante emissione di un prestito obbligazionario convertibile

In alcuni casi la conversione del debito in capitale può essere solo eventuale e può realizzarsi in un momento successivo rispetto alla data della ristrutturazione. Infatti, l'impresa debitrice può ricorrere all'emissione di un prestito obbligazionario (o altre forme di finanziamento) a fronte del quale il creditore si impegna, a partire dalla data di sottoscrizione del prestito obbligazionario (o del finanziamento) e al verificarsi di determinati condizioni, a sottoscrivere le quote o azioni del capitale del debitore: la sottoscrizione rappresenta una modalità di estinzione del debito convertendo originario¹¹.

In genere, il prestito obbligazionario viene solitamente emesso ad un valore d'iscrizione pari al valore contabile del debito, non comportando l'iscrizione di un utile o perdita nel conto economico del debitore.

Tuttavia, laddove vi siano delle differenze tra il valore contabile del debito oggetto di ristrutturazione e il valore d'iscrizione del prestito obbligazionario sottoscritto dal creditore, il debitore iscrive la differenza tra i due valori nel conto economico tra i proventi o gli oneri straordinari, fornendo adeguata informativa nella nota integrativa.

voce proventi o oneri straordinari solo nel caso in cui tali variazioni di valore sono esclusivamente imputabili agli accordi intercorsi tra il creditore e il debitore a seguito dell'operazione di ristrutturazione, accordi questi che avrebbero portato alla statuizione di un prezzo differente.

¹⁰ In tema di aumento del capitale sociale mediante conversione di obbligazioni, il principio contabile OIC 28 *Patrimonio netto* prevede infatti che “*se il valore delle obbligazioni emesse è superiore a quello delle azioni emesse, l'eccedenza va accreditata alla riserva sovrapprezzo azioni*” (par. II.A.1.2.).

¹¹ In alcune ipotesi, tale fattispecie, che consente di aumentare la dotazione dei mezzi patrimoniali dell'impresa debitrice o di trasferire il controllo dell'impresa al creditore, prevede per i soci dell'impresa debitrice la possibilità di riacquistare le quote o azioni sottoscritte dal creditore. Tale fattispecie che corrisponde all'esistenza di un'opzione di acquisto (*call option*) per i soci dell'impresa debitrice non comporta effetti sul bilancio dell'impresa debitrice. Tali effetti sono rilevati all'interno del bilancio dell'impresa creditrice e dei soggetti che attraverso l'opzione acquistano il diritto ad effettuare il riacquisto.

6.3. Il trattamento contabile dei costi connessi all'operazione di ristrutturazione

Un'operazione di ristrutturazione del debito comporta, da un lato, effetti economici positivi per il debitore che beneficia delle concessioni e/o rinunce operate dal ceto creditorio, ma può produrre anche effetti economici negativi per il debitore.

L'impresa debitrice, infatti, oltre a definire commissioni che possono essere eventualmente riconosciuti direttamente al creditore quale contropartita delle concessioni dallo stesso ottenute, si trova spesso obbligata ad avvalersi del contributo di una serie di soggetti i quali forniscono servizi specializzati ad elevato contenuto professionale, che in alcuni casi determinano il sostenimento di costi di importo tutt'altro che irrilevante.

I costi direttamente connessi ad un'operazione di ristrutturazione del debito rientrano in una delle seguenti categorie:

- a) costi di consulenza professionale;
- b) commissioni e oneri per servizi finanziari;
- c) altri costi direttamente collegati all'operazione.

A titolo esemplificativo e senza pretesa di esaustività, le principali tipologie di costi che il debitore è chiamato a sostenere in caso di ristrutturazione del debito sono:

- le spese legali e notarili;
- i compensi professionali per soggetti incaricati della predisposizione del piano;
- i compensi dovuti ai professionisti incaricati dell'attestazione della validità del piano;
- i compensi per attività di *due diligence* effettuata sull'impresa.

I contratti che vengono stipulati tra i consulenti esperti di operazioni di ristrutturazione del debito e l'impresa debitrice possono prevedere forme di remunerazione "articolate", in cui a fronte dell'attività prestata si riconosce, contemporaneamente, al professionista o ai vari fornitori di servizi un "compenso fisso" comunque dovuto (cd. *retainer fee*), a cui si aggiunge una "componente di remunerazione eventuale" (fissa o variabile) che è riconosciuta al verificarsi di alcune condizioni, normalmente coincidenti con la sottoscrizione dell'accordo e/o l'erogazione di nuovi fondi da parte del sistema bancario che porti alla ristrutturazione dei debiti ed alla conseguente rinuncia dei creditori a parte di quanto agli stessi è dovuto (cd. *success fee*).

I costi direttamente riconducibili ad un'operazione di ristrutturazione del debito sono rilevati nell'esercizio del loro sostenimento e/o maturazione all'interno degli oneri straordinari del conto economico.

Se di importo rilevante, tali costi sono separatamente evidenziati all'interno dello schema di conto economico ricorrendo ad un apposito dettaglio informativo ("di cui") della voce E. 21 *Oneri derivanti dalla ristrutturazione*.

Tali costi sono spesi direttamente al conto economico in quanto si tratta di oneri di cui è assai difficile - data anche la situazione di comprovata difficoltà in cui tendono a trovarsi le imprese che ricorrono a queste operazioni - dimostrare la futura capacità di produrre benefici economici futuri e avere quindi la ragionevole certezza di realizzare tali benefici futuri.

I compensi relativi alle *success fee* sono iscritti solo nel momento in cui sono da ritenersi maturati i corrispettivi indicati dal contratto e solo al realizzarsi delle condizioni previste.

Tuttavia, se tali compensi non sono ancora maturati alla data del bilancio, il debitore valuta l'opportunità di iscrivere un accantonamento per fondi rischi e oneri qualora ricorrano le condizioni previste dal principio contabile OIC 19 *I fondi per rischi ed oneri - Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato - I debiti*.

L'accantonamento al fondo è iscritto tra gli oneri straordinari del conto economico alla voce E. 21. La situazione d'incertezza e l'ammontare dello stanziamento sono indicati nella nota integrativa se tali informazioni sono necessarie per una corretta comprensione del bilancio.

L'ammortamento degli oneri accessori già capitalizzati sul debito oggetto di ristrutturazione è rideterminato sulla nuova durata del debito.

6.4. Il trattamento contabile dei derivati di copertura connessi a debiti oggetto di ristrutturazione

Al debito oggetto di ristrutturazione può essere collegato uno strumento finanziario derivato, sottoscritto dall'impresa debitrice negli esercizi precedenti la ristrutturazione con lo scopo di coprirsi, ad esempio, dal rischio di tasso di interesse e/o dal rischio di tasso di cambio.

Nei casi in cui un derivato non risulta più di copertura, in tutto o in parte, a seguito della ristrutturazione del debito, il debitore, per il principio della prudenza, iscrive alla data di riferimento del bilancio le perdite nette maturate sul derivato non più di copertura (*fair value* negativo del derivato)¹² in un apposito fondo del passivo. L'accantonamento al fondo è iscritto tra gli oneri straordinari del conto economico alla voce E.21, in analogia con il trattamento contabile degli effetti economici dell'operazione. L'ammontare del fondo è rivisto, ed eventualmente adeguato alla fine di ciascun esercizio, per tener conto del nuovo *fair value* del derivato. Al fine di verificare la relazione di copertura del derivato si rinvia a quanto previsto dal principio contabile internazionale IAS 39.

A titolo esemplificativo si supponga che l'impresa debitrice abbia stipulato un derivato IRS di copertura (valore nozionale 1 milione di euro) dei cash flow di un mutuo di nominale euro 1 milione, con scadenza 2015, che trasforma il tasso variabile del mutuo in tasso fisso. In altri termini l'impresa paga alla controparte IRS il tasso fisso e riceve il tasso variabile sul nozionale di 1 milione di euro. Si ipotizzi inoltre che il mutuo sia oggetto di una ristrutturazione che prevede la riduzione del capitale da rimborsare per un importo di 400 mila euro. Nel caso considerato, il derivato rimane di copertura per 600 mila euro di nozionale ma non può essere considerato di copertura per gli ulteriori 400 mila euro. In altri termini, la ristrutturazione del debito determina un eccesso di copertura (c.d. *overhedge*) da parte del derivato.

¹² Il principio contabile OIC 19 I fondi per rischi ed oneri, il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato e i debiti (maggio 2005) prevede che "le perdite nette maturate in relazione alle operazioni derivate devono essere stanziare in appositi fondi del passivo di stato patrimoniale ricomprese nella voce B.3" (paragrafo C.VII).

7. L'INFORMATIVA INTEGRATIVA DELLA RISTRUTTURAZIONE

Le informazioni relative alla ristrutturazione del debito debbono consentire ai destinatari del bilancio, da un lato, di avere una chiara percezione della situazione di difficoltà finanziaria in cui versa l'impresa e, dall'altro, di comprendere i benefici economici e/o finanziari che la ristrutturazione del debito è in grado di produrre sull'economia dell'impresa anche ai fini di valutare tempi e modalità di superamento della situazione di difficoltà finanziaria, con il conseguente ripristino delle condizioni di equilibrio del sistema aziendale.

In linea generale, l'informativa integrativa riguarda:

- la situazione di difficoltà finanziaria e/o economica affrontata dall'impresa debitrice nel corso dell'esercizio, le cause che hanno generato tali difficoltà nonché una chiara ed esaustiva rappresentazione dell'esposizione debitoria dell'impresa;
- le caratteristiche principali dell'operazione di ristrutturazione del debito;
- gli effetti che la ristrutturazione del debito è destinata a produrre negli esercizi interessati dall'operazione sulla posizione finanziaria netta, sul capitale e sul reddito dell'impresa debitrice.

Le informazioni quali – quantitative indicate nei paragrafi successivi sono presentate, per chiarezza e immediatezza espositiva, in una apposita sezione della nota integrativa del bilancio relativo:

- all'esercizio in cui sono in corso le trattative tra il debitore e il creditore per la ristrutturazione del debito, sebbene non si sia ancora pervenuti ad un accordo al termine di tale esercizio;
- all'esercizio in cui la ristrutturazione del debito diviene efficace tra le parti (data della ristrutturazione);
- agli esercizi successivi a quello in cui la ristrutturazione diviene efficace tra le parti, fintanto che gli effetti economici-finanziari dell'operazione rimangono rilevanti.

La natura e l'analiticità delle informazioni da fornire nella nota integrativa dipendono dalla necessità di rappresentare in modo veritiero e corretto gli effetti sulla situazione patrimoniale e finanziaria nonché sul risultato economico dell'esercizio dell'impresa debitrice.

Occorre fornire separata evidenza delle ristrutturazioni dei debiti che avvengono tra imprese dello stesso gruppo o che vedono coinvolte parti correlate.

7.1. Ristrutturazione del debito e continuità aziendale

Se la ristrutturazione del debito risulta strumentale per garantire il rispetto del principio di continuità aziendale (*going concern*)¹³, tale circostanza è chiaramente indicata nella nota integrativa (e/o nella relazione sulla gestione) al bilancio.

¹³ Un elenco di eventi e circostanze che, singolarmente o nel loro complesso, possono far sorgere significativi dubbi sulla permanenza di validità del postulato del *going concern* è contenuto nel par. 8 del documento dei principi di revisione nazionale n. 570 *Continuità Aziendale* dell'ottobre 2007, raccomandato dalla CONSOB.

Se la ristrutturazione non si è ancora perfezionata alla data del bilancio, ove il mancato realizzo dell'operazione dovesse far venir meno la sussistenza dei requisiti per il rispetto della continuità aziendale, occorre illustrare nella nota integrativa i motivi per i quali il bilancio in corso di predisposizione è redatto in un'ottica di *going concern*.

7.2. Situazione di difficoltà finanziaria e indebitamento complessivo

Nella nota integrativa del bilancio relativo a) all'esercizio in cui sono in corso le trattative tra il debitore e il creditore e b) all'esercizio in cui la ristrutturazione diviene efficace tra le parti, sono fornite delle sintetiche indicazioni circa lo stato di difficoltà finanziaria e/o economica dell'impresa debitrice (o gruppo di imprese), nonché le cause cui tali difficoltà sono riconducibili. Ulteriori indicazioni in merito a tali aspetti sono ricavabili dalla relazione sulla gestione.

Nella nota integrativa del bilancio relativo all'esercizio in cui la ristrutturazione diviene efficace tra le parti, occorre illustrare l'esposizione debitoria dell'impresa debitrice (o gruppo di imprese) alla data della ristrutturazione, nonché l'ammontare dei debiti inclusi ed esclusi dall'operazione di ristrutturazione.

A tale scopo si raccomanda la presentazione, con gli opportuni adattamenti, del seguente prospetto. Si ipotizza che il debitore effettua sia operazioni di ristrutturazione che operazioni di rinegoziazione. Le voci di debito sono classificate in base alla natura del creditore.

Tipologia di debito	Debiti ristrutturati		Debiti rinegoziati		Altri debiti	Totale debiti	% debiti ristrutturati	% debiti rinegoziati	% altri debiti
	Scaduti	Non scaduti	Scaduti	Non scaduti (*)					
Debiti verso fornitori									
Debiti verso banche									
Debiti per leasing finanziari (**)									
Debiti verso altri finanziatori									
Debiti verso imprese controllanti									
Debiti verso imprese controllate									
Debiti verso imprese collegate									
Debiti tributati									
Debiti verso istituti di previdenza									
...									
...									
Totale									

(*) Se rilevante con evidenza separata delle rinegoziazioni effettuate per adattare l'onerosità del debito alle condizioni di mercato

(**) Informazione ricavabile dalla nota integrativa ex art. 2427, co. 1, n. 22

Se rilevante è opportuno fornire informazioni sull'ammontare dei debiti garantiti, sulla percentuale dei debiti in sofferenza, sul perdurare dello scaduto (se superiore a 90 o 180 giorni) e sulle eventuali azioni esecutive o coattive di recuperabilità avanzate dal creditore.

7.3. *Principali caratteristiche dell'operazione di ristrutturazione*

Nella nota integrativa del bilancio relativo all'esercizio in cui la ristrutturazione diviene efficace tra le parti occorre fornire una descrizione degli aspetti principali della ristrutturazione del debito, tra cui:

- la tipologia di ristrutturazione del debito;
- la data della ristrutturazione;
- una descrizione sintetica delle fasi mediante le quali si è svolta la ristrutturazione del debito;
- la/e modalità mediante la/e quale/i è stata operata la ristrutturazione del debito;
- la tipologia dei debiti oggetto della di ristrutturazione;
- la presenza di eventuali condizioni risolutive o sospensive dell'accordo;
- la presenza di eventuali pagamenti potenziali (ad esempio in presenza di *success fee*) che il debitore si impegna ad effettuare nei confronti del creditore al raggiungimento di certi obiettivi economici o finanziari o al verificarsi di determinate circostanze;
- la presenza di eventuali *covenant* al cui rispetto è legato il successo dell'operazione;
- i principali aspetti di un'operazione di erogazione di nuova finanza da parte del creditore direttamente connessa alla ristrutturazione del debito;
- le caratteristiche principali dei derivati connessi al debito ristrutturato (quali ad esempio, tipologia, valore nozionale, fair value, scadenza, data e modalità di pagamento dei flussi finanziari) e le eventuali modalità di ristrutturazione del derivato con l'indicazione degli effetti in bilancio.

L'elenco non ha carattere esaustivo ma meramente esemplificativo. Ulteriori indicazioni possono ricavarsi dalla relazione sulla gestione.

Se negli esercizi successivi a quello in cui la ristrutturazione diviene efficace tra le parti, intervengono significative modifiche sulle caratteristiche dell'operazione di ristrutturazione occorre fornire in nota integrativa adeguata informativa.

Nell'esercizio in cui sono in corso le trattative tra il debitore e il creditore, nel bilancio del debitore sono fornite informazioni generali sulle trattative in corso tra le parti.

7.4. *Posizione finanziaria netta*

La posizione finanziaria netta è considerato un indicatore alternativo di risultato¹⁴. Non vi è una definizione delle modalità di calcolo nell'ambito dei principi contabili nazionali e internazionali (IFRS)¹⁵.

Per posizione finanziaria netta la dottrina e la prassi contabile hanno elaborato diverse modalità di calcolo; i più noti e utilizzati richiedono informazioni circa l'indebitamento a

¹⁴ Cfr. ASSIREVI, Documento di ricerca n. 137, *Indicatori alternativi di performance*, giugno 2009, par. 2b.

¹⁵ Sul punto è opportuno precisare che nell'ottobre 2005 il CESR, *The Committee of European Securities Regulators*, ha pubblicato la Raccomandazione n. 05-178b con lo scopo di incoraggiare le società europee quotate che vogliono utilizzare indicatori alternativi di performance (*alternative performance measure*), utili agli investitori per le loro decisioni di investimento, ad adottare le opportune modalità di comunicazione al mercato. La raccomandazione del CESR definisce gli indicatori alternativi di performance come ogni indicatore diverso da un indicatore definito (*defined measure*); un indicatore definito rappresenta ogni indicatore definito dai principi contabili di riferimento nazionali o internazionali (par. 12).

breve termine e l'indebitamento a medio - lungo termine¹⁶.

La posizione finanziaria netta (o indebitamento finanziario netto) è calcolata generalmente come somma algebrica tra le seguenti grandezze:

- la posizione finanziaria corrente netta (o indebitamento finanziario corrente netto), calcolata come sommatoria tra le disponibilità liquide, i crediti finanziari correnti e le altre attività finanziarie correnti al netto dei debiti bancari correnti, della parte corrente dell'indebitamento non corrente e degli altri debiti finanziari correnti;
- la posizione finanziaria non corrente (o indebitamento finanziario non corrente), calcolata come sommatoria tra i debiti bancari non correnti, le obbligazioni emesse e gli altri debiti finanziari non correnti.

Nelle due grandezze sopraindicate sono considerati anche i debiti per leasing finanziario, distinti nella parte corrente e non corrente.

Il modello di riferimento adottato per il calcolo della posizione finanziaria netta è costantemente applicato nel periodo della ristrutturazione e presenta anche i valori comparativi per l'esercizio precedente. In casi eccezionali, se il debitore modifica il modello di calcolo, tale circostanza è adeguatamente illustrata nelle note, indicandone l'effetto sui dati comparativi.

Nel bilancio relativo all'esercizio in cui la ristrutturazione diviene efficace tra le parti e nei bilanci relativi agli esercizi successivi, la posizione finanziaria netta risente degli effetti della ristrutturazione del debito.

La sua determinazione può essere effettuata in base al seguente schema:

	Valori di bilancio al ... 200X+1 Ante – ristrutturazione/rin egoiazione	Valori di bilancio al ... 200X+1 Post – ristrutturazione/rin egoiazione	Valori di bilancio al ... 200X	Variazioni
Disponibilità liquide
Altre attività finanziarie correnti
Crediti finanziari correnti
Debiti bancari correnti
Parte corrente dell'indebitamento non corrente
Altre passività finanziarie correnti
Debiti per leasing finanziario correnti
Indebitamento finanziario corrente netto (a)
Debiti bancari non correnti
Obbligazioni emesse
Altre passività finanziarie non correnti
Debiti per leasing finanziario non correnti
Indebitamento finanziario non corrente (b)
Indebitamento finanziario netto o Posizione finanziaria netta (c = a +b)

¹⁶ Cfr, Raccomandazione CESR 05-054b *Raccomandazione per l'attuazione uniforme del regolamento della Commissione Europea sui prospetti informativi*, paragrafo 3.2, punto 127. A tale raccomandazione rinvia anche la Comunicazione CONSOB n. DEM/6064293 del 28 luglio 2006. Un analogo schema di posizione finanziaria netta è presentato nel documento dell'IRDCEC (Istituto di Ricerca dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili), *La relazione sulla gestione. Alcune considerazioni*, Documento n. 1, Ottobre 2008.

Le voci del prospetto possono essere commentate richiamando, se necessario, gli importi indicati nello schema di stato patrimoniale, nel conto economico o nella nota integrativa.

7.5. Altre informazioni

Nella nota integrativa del bilancio relativo all'esercizio in cui la ristrutturazione diviene efficace tra le parti e/o negli esercizi successivi, sono fornite le seguenti informazioni:

- a. un'indicazione analitica e completa dei proventi e/o degli oneri derivanti dalla ristrutturazione iscritti nelle voci E. 20 e E. 21 del conto economico. Tali componenti reddituali sono indicate separatamente nella nota integrativa.
- b. per ciascun gruppo omogeneo di debiti oggetto di ristrutturazione, compresi i debiti per leasing finanziari:
 - le modalità di ristrutturazione seguite, con particolare riferimento alle principali modifiche dei termini originari del debito;
 - il valore contabile del debito alla data della ristrutturazione e alla data di riferimento del bilancio; tali valori possono coincidere o non coincidere, a causa, ad esempio, di maturazione di interessi non ancora corrisposti, rinuncia da parte del creditore della quota capitale;
 - il valore economico del debito alla data della ristrutturazione e alla data di riferimento del bilancio;
 - il beneficio derivante dalla ristrutturazione;
 - la durata residua del debito ante e post-ristrutturazione;
 - il tasso contrattuale ante e post-ristrutturazione;
 - il tasso d'interesse effettivo dell'operazione ante e post-ristrutturazione.

Nel caso di ristrutturazione effettuata mediante una modifica dei termini originari del debito, le informazioni soprarichiamate possono essere presentate, a titolo esemplificativo, con lo schema che segue:

	Valore contabile		Valore economico		Beneficio della ristrutturazione (variazione del valore economico)		Durata residua		Tasso contrattuale	
	Alla data della ristrutturazione	Alla data del bilancio	Alla data della ristrutturazione	Alla data del bilancio	Alla data della ristrutturazione	Alla data del bilancio	Ante-ristrutturazione	Post-ristrutturazione	Ante-ristrutturazione	Post-ristrutturazione
Debiti X										
Debiti Y										
Debiti Z										

- c. se di importo significativo, la natura e l'ammontare dei costi connessi all'operazione di ristrutturazione;
- d. l'esistenza di eventuali garanzie e/o impegni, o di altre operazioni fuori bilancio, che possono condizionare l'esito dell'accordo o gli effetti da questi prodotti;

- e. l'analisi delle scadenze dei debiti, compresi i debiti per leasing finanziari, evidenziando l'ammontare dei debiti avente scadenza entro l'esercizio successivo, con scadenza compresa tra un anno e cinque e con scadenza oltre i cinque anni di cui all'art.2427, n. 6, cod. civ.
- f. l'impatto della ristrutturazione di debiti relativi ad operazioni di leasing finanziario sull'informativa di cui all'art. 2427, n. 22, cod. civ.

Se negli esercizi successivi a quello in cui la ristrutturazione diviene efficace tra le parti intervengono significativi cambiamenti in merito a tali aspetti, occorre fornire in nota integrativa adeguata informativa.

7.6. Stato di avanzamento del piano di ristrutturazione

Al fine di informare i destinatari del bilancio in merito all'avanzamento e/o al rispetto delle condizioni previste nel piano di ristrutturazione del debito, occorre alternativamente indicare:

- il fatto che le condizioni previste dal piano sono state rispettate nel corso del periodo di riferimento del bilancio anche, in relazione alla tempistica di realizzazione;
- il fatto che il piano verrà comunque rispettato nella sostanza anche quando nel corso del periodo di riferimento del bilancio alcune condizioni non si sono realizzate, in quanto è da ritenersi che si realizzeranno nel periodo di durata residua del piano;
- nel caso in cui l'avanzamento del piano dovesse evidenziare alcuni elementi consuntivi e/o previsionali tali da garantire che il ripristino di condizioni di equilibrio potrà realizzarsi, comunque garantendo all'impresa di superare le attuali difficoltà finanziarie, ma seguendo modalità diverse da quelle originariamente previste: occorrerà indicare una sintesi di tali nuove modalità;
- le conseguenze e gli effetti che l'impresa stima si potranno verificare nel caso in cui, dall'analisi dell'andamento consuntivo del piano emergono elementi tali da far ritenere che le condizioni previste all'interno del piano non si potranno realizzare, con conseguente possibilità di mancato ripristino delle condizioni di equilibrio e/o superamento delle difficoltà finanziarie.

Come anticipato, soprattutto nel caso in cui l'operazione di ristrutturazione dovesse essere eseguita in più periodi, occorrerà che le informazioni soprarichiamate riportino gli effetti economici prodotti e/o producibili dall'operazione.

Tale informativa viene progressivamente ridotta nei vari periodi interessati dall'operazione/i, soprattutto nel caso in cui la/e stessa/e si sta/stanno svolgendo secondo le ipotesi previste dall'accordo.

8. LA RINEGOZIAZIONE DEI DEBITI

8.1. Definizione di rinegoziazione del debito

Ai fini del presente documento, per rinegoziazioni s'intendono tutte le operazioni di modifica dei termini originari del debito (ovvero una revisione delle clausole contrattuali originarie) intervenute tra il debitore e il creditore diverse dalle fattispecie riconducibili alle operazioni di ristrutturazione del debito.

L'elemento che differenzia un'operazione di rinegoziazione da quella di ristrutturazione è che in una rinegoziazione non si verificano contemporaneamente le condizioni tipiche di una ristrutturazione ovvero la presenza di una situazione di difficoltà finanziaria unita alla concessione del creditore che produce un beneficio per il debitore cui corrisponde una perdita per il creditore stesso.

Infatti nelle operazioni di rinegoziazioni si possono alternativamente verificare le seguenti condizioni: a) uno spostamento delle scadenze che può essere effettuato in presenza o meno di una difficoltà finanziaria del debitore; in questi casi il debitore a differenza delle operazioni di ristrutturazione non riceve alcun beneficio; b) la ridefinizione dei termini contrattuali derivante dalla rinegoziazione è volta a riallineare le condizioni economiche di onerosità dell'operazione a quelle di mercato: il che normalmente si traduce in un vantaggio economico per il debitore.

8.2. Tipologie di rinegoziazione del debito

Le operazioni di rinegoziazione possono rientrare nelle seguenti categorie:

- 1) operazioni concluse con un debitore che si trova in difficoltà finanziaria che comportano un beneficio nullo ovvero una maggiore onerosità per lo stesso debitore;
- 2) operazioni concluse con un debitore che non si trova in una situazione di difficoltà finanziaria, in quanto presenta una sostanziale regolarità dei termini originari di pagamento del debito a titolo di capitale e/o interessi.

Nell'ambito della sostanziale regolarità dei pagamenti rientrano anche situazioni di inadempienze nei pagamenti (debiti scaduti) non superiori a un periodo di tempo ritenuto significativo (ad esempio 90 o 180 giorni).

La prima categoria di operazioni presuppone un spostamento delle scadenze originarie di pagamento che, vista la situazione di difficoltà finanziaria in cui il debitore versa, fa sì che l'onerosità del debito rinegoziato sia pari o superiore a quella del debito originario. La maggiore onerosità può essere espressa, ad esempio, dai maggiori interessi che il debitore sarà chiamato a pagare lungo la durata residua del debito rinegoziato.

La seconda categoria di operazioni, che vedono coinvolto un debitore che non versa in una situazione di difficoltà finanziaria, possono a loro volta essere ulteriormente distinte in due sottocategorie, a seconda della finalità e degli effetti degli accordi modificativi intervenuti tra debitore e creditore.

- a) Nella prima sottocategoria possono essere ricondotte le operazioni che comportano, a

vantaggio del debitore, una modifica delle scadenze originarie di pagamento.

In questo caso l'assenza di difficoltà finanziaria del debitore dovrebbe tradursi in una variazione dell'onerosità del debito rinegoziato (rispetto a quella originaria) nulla o assai meno rilevante di quella riscontrata nelle rinegoziazioni rientranti nella prima categoria che vede coinvolti soggetti che versano in uno stato di difficoltà finanziaria¹⁷.

- b) Nella seconda sottocategoria vanno incluse tutte le operazioni di rinegoziazione che non comportano una modifica delle scadenze originarie e che sono volte ad adeguare l'onerosità del debito alle condizioni di mercato.

Tali operazioni comportano una variazione delle condizioni originarie del contratto, solitamente richiesta dal debitore, che attiene esclusivamente ad aspetti connessi alla onerosità del debito. In tale fattispecie l'assenza di benefici finanziari per il debitore (allungamento delle scadenze), unita alla situazione di sostanziale regolarità dei pagamenti in cui il debitore si trova, fa sì che la rinegoziazione del debito determina generalmente un beneficio economico per il debitore.

Assai meno frequente è l'ipotesi in cui la rinegoziazione modifichi condizioni economiche che comportino per il debitore una maggiore onerosità. Nel caso in oggetto la maggiore onerosità per il debitore consegue ad un'iniziativa del creditore che ha interesse a modificare le condizioni originarie.

8.3. Debiti rinegoziati

Le tipologie dei debiti oggetto di rinegoziazione sono sostanzialmente le stesse di quelle previste nel par. 4 del presente documento.

8.4. Effetti contabili derivanti dalla rinegoziazione

Ai fini del presente documento, la data della rinegoziazione coincide con il momento a partire dal quale l'accordo di rinegoziazione diviene efficace tra le parti. Tale data corrisponde solitamente con il momento di maturazione degli effetti delle nuove condizioni contrattuali del debito.

Le principali modalità attraverso le quali si può realizzare una rinegoziazione del debito sono:

- una modifica nella tempistica originaria dei pagamenti (a titolo di capitale e/o interessi), con uno spostamento in avanti delle scadenze previste per l'adempimento dell'obbligazione originaria sia in termini di capitale che interessi (c.d. rimodulazione o riscadenzamento dei debiti);
- una modifica degli oneri finanziari che matureranno a partire dal momento in cui l'accordo diviene efficace tra le parti;

L'elenco non ha carattere esaustivo ma meramente esemplificativo. Spesso l'operazione può prevedere la combinazione di differenti modalità.

¹⁷ Tra queste operazioni possono rientrare gli accordi di moratoria dei debiti per le piccole e medie imprese (art 5, co. 3-*quater*, Legge, 3 agosto 2009, n. 102), disciplinato dall'Avviso comune tra il Ministero dell'Economia e dello Sviluppo e l'Associazione Bancaria Italiana (ABI).

In applicazione dei principi di competenza e prudenza, in analogia a quanto previsto per la ristrutturazione dei debiti, gli effetti economici sono rappresentati in bilancio secondo i seguenti principi:

- a) se la rinegoziazione comporta una variazione del valore capitale del debito gli effetti economici sono immediatamente rilevati al conto economico;
- b) negli altri casi gli effetti economici dell'operazione sono rilevati in base al decorrere del tempo (*pro rata tempore*) a partire dal momento di efficacia dell'accordo;
- c) gli eventuali costi sostenuti direttamente connessi all'operazione sono ricondotti nel conto economico dell'esercizio di loro sostenimento e/o maturazione;
- d) la nota integrativa consente di evidenziare gli effetti economici dell'operazione, se ritenuti rilevanti.

Nel caso sub b), se la rinegoziazione comporta una modifica dell'ammontare degli oneri finanziari che matureranno lungo la vita residua del debito e/o una modifica nella tempistica originaria dei pagamenti (a titolo di capitale e/o interessi), il debitore non rileva alcun effetto al conto economico alla data della rinegoziazione e pertanto non vi è alcuna variazione del valore contabile del debito iscritto tra le passività.

La maggiore o minore onerosità derivante dall'operazione è rilevata al conto economico *pro-rata temporis* lungo la durata residua del debito. Tale variazione di onerosità incide sul valore economico del debito e pertanto, ove rilevante, è indicata nella nota integrativa.

Se la rinegoziazione comporta una rivisitazione delle condizioni economiche con effetto retroattivo, per la componente già maturata di tali condizioni, l'effetto economico è rilevato direttamente al conto economico alla conclusione dell'accordo.

A seguito delle modifiche intervenute nella tempistica originaria dei pagamenti, il valore contabile del debito può essere riclassificato in base alle nuove scadenze. Ad esempio, si consideri il caso in cui un debito a breve scadenza venga trasformato in un debito di durata superiore ai dodici mesi.

Se l'operazione prevede la sospensione nel pagamento della quota capitale implicita nei canoni di leasing trovano applicazione le indicazioni contenute nel paragrafo n. 6.2.1.5 del documento.

8.5. L'informativa integrativa della rinegoziazione

Per i debiti rinegoziati alla data di riferimento del bilancio occorre indicare nella nota integrativa:

- la tipologia e il valore contabile dei debiti rinegoziati, distinguendo tra debiti scaduti e non scaduti; a tale scopo si rinvia alla tabella contenuta nel par. 7.2 ;
- le principali caratteristiche dell'operazione di rinegoziazione; a tale scopo si rinvia alle indicazioni contenute nel par. 7.3;
- l'analisi delle scadenze *ex art. 2427, n. 6, cod. civ.*;

Se rilevanti, occorre fornire inoltre le seguenti informazioni:

- a) gli effetti dell'operazione sul conto economico dell'esercizio in cui si conclude l'operazione e su quelli degli esercizi successivi;

- b) gli effetti dell'operazione sulla posizione finanziaria netta nell'esercizio in cui si conclude l'operazione e in quelli successivi;
- c) la natura e l'ammontare dei costi direttamente connessi all'operazione di rinegoziazione;
- d) la variazione del valore economico del debito ante e post-rinegoziazione (solo per le rinegoziazioni di cui al numero 1 del par. 8.2.);
- e) il valore economico del debito post-rinegoziazione e il confronto con il valore contabile ante-rinegoziazione (solo per le rinegoziazioni di cui al numero 2, lettera a) del par. 8.2.).

Occorre fornire separata evidenza delle rinegoziazioni dei debiti che avvengono tra imprese dello stesso gruppo o con parti correlate.

Per un quadro di sintesi sulle operazioni di ristrutturazione e di rinegoziazione si rinvia all'appendice n. 2 del presente documento.


APPENDICE N. 1 – SINTESI DELLE INFORMAZIONI SULLA RISTRUTTURAZIONE DA FORNIRE NELLA NOTA INTEGRATIVA

Nella tabella che segue si sintetizzano le informazioni da fornire nella nota integrativa del/i bilancio/i dell'impresa debitrice a seconda dell'esercizio considerato.

Tipologia di informazioni in nota integrativa	Esercizio in cui sono in corso le trattative tra il debitore e il creditore per la ristrutturazione del debito	Esercizio in cui la ristrutturazione del debito diviene efficace tra le parti (data della ristrutturazione)	Esercizi successivi a quello in cui la ristrutturazione diviene efficace tra le parti
Informazioni sulla continuità aziendale ⁽¹⁾	Si	Si	No ⁽²⁾
Situazione di difficoltà finanziaria	Si	Si	Si, se rimangono rilevanti
Indebitamento complessivo	No ⁽³⁾	Si	Si, solo qualora vi siano sostanziali cambiamenti
Caratteristiche principali dell'operazione	No ⁽³⁾	Si	Si, solo qualora vi siano sostanziali cambiamenti
Posizione finanziaria netta	No ⁽³⁾	Si	Si
Altre informazioni	No	Si	Si, solo qualora vi siano sostanziali cambiamenti
Stato di avanzamento del piano di ristrutturazione	No	Si	Si

- (1) Ove messa in discussione dal mancato perfezionamento della ristrutturazione
- (2) A condizione che non esistano elementi tali da far riemergere elementi di incertezza circa la continuità aziendale
- (3) Qualora in tale esercizio si abbia la ragionevole certezza sul perfezionamento dell'operazione di ristrutturazione nell'esercizio successivo, la presentazione di tale informativa è lasciata alla discrezionalità dei redattori

APPENDICE N. 2 – RISTRUTTURAZIONI E RINEGOZIAZIONI DEI DEBITI



Informativa di bilancio

- Continuità aziendale
- Difficoltà finanziaria e indebitamento complessivo
- Caratteristiche dell'operazione
- Tipologia e valore contabile dei debiti ristrutturati
- Effetti sulla posizione finanziaria netta
- Informazioni sul valore economico del debito e sul beneficio per il debitore
- Costi direttamente connessi alla ristrutturazione
- Stato di avanzamento del piano di ristrutturazione

- Caratteristiche dell'operazione
- Tipologia e valore contabile dei debiti rinegoziati
- Analisi delle scadenze
- Se rilevanti, gli effetti sul conto economico dell'esercizio in cui si conclude l'operazione e su quelli degli esercizi successivi
- Se rilevanti, gli effetti sulla posizione finanziaria netta
Se rilevanti, la natura e l'ammontare dei costi direttamente connessi all'operazione;
- Se rilevante, l'informativa sulla variazione del valore economico del debito ante e post-rinegoziazione

- Caratteristiche dell'operazione
- Tipologia e valore contabile dei debiti rinegoziati
- Analisi delle scadenze
- Se rilevanti, gli effetti sul conto economico dell'esercizio in cui si conclude l'operazione e su quelli degli esercizi successivi;
- Se rilevanti, gli effetti sulla posizione finanziaria netta
- Se rilevanti, la natura e l'ammontare dei costi direttamente connessi all'operazione
- Se rilevante, l'informativa sul valore economico del debito post-rinegoziazione e confronto con il valore

- Caratteristiche dell'operazione
- Tipologia e valore contabile dei debiti rinegoziati
- Analisi delle scadenze
- Se rilevanti, gli effetti sul conto economico dell'esercizio in cui si conclude l'operazione e negli esercizi successivi